



Protezione Vacanza

Contratto di Assicurazione Multigaranzia per i viaggi

Condizioni di Assicurazione

Elaborate secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”

Edizione Dicembre 2019

È un prodotto di:

Avvertenze

Simboli

Nel testo sono utilizzati dei simboli per rendere più agevole la lettura.

Simbolo	Significato
	Rinvia ad uno o più articoli del Contratto dove si possono trovare approfondimenti sull'argomento trattato



Box di consultazione

Nel testo le informazioni esplicative, i commenti o gli esempi si trovano inseriti in Box di consultazione formattati in questo modo.

Queste informazioni non sono parte del contratto ma aiutano a chiarirne il significato

Contenuti

A - Glossario

pag. 5

B - Presentazione

1. Quadro generale pag. 8

C - Oggetto del Contratto

2. Sezione Assistenza medica in Viaggio pag. 10
3. Sezione Spese mediche in Viaggio pag. 18
4. Sezione Bagaglio pag. 21
5. Pagamento del Prezzo pag. 23
6. Durata pag. 23

D - Il Contratto dalla A alla Z

7. Dichiarazioni del Cliente e dell'Assicurato pag. 24
8. Decorrenza e scadenza pag. 24
9. Diritto di ripensamento in caso di vendita a distanza pag. 24
10. Documenti necessari alla conclusione del Contratto pag. 24
11. Assicurazione presso più assicuratori pag. 24
12. Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali pag. 25
13. Imposte e tasse pag. 25
14. Legge applicabile pag. 25
15. Foro competente pag. 25
16. Obblighi e diritti derivanti dal Contratto pag. 25
17. Forma delle comunicazioni tra le parti pag. 25
18. Surrogazione pag. 25
19. Reclami pag. 25

E - Cosa fare in caso di Sinistro

20. Denuncia del Sinistro alla Compagnia	pag. 27
21. Dettagli del Sinistro	pag. 27
22. Richieste di rimborso	pag. 28
23. Decadenza	pag. 28
24. Mediazione	pag. 29
25. Cooperazione	pag. 29
26. Rinuncia al Diritto di Rivalsa	pag. 29
27. Pagamento dell'Indennizzo	pag. 29
28. Valuta di pagamento	pag. 29
29. Prestazioni non dovute	pag. 29

F - Allegati

pag. 30

A - Glossario

A

Asset Freeze

È una misura amministrativa volta a privare le persone o le organizzazioni dei Paesi sanzionati delle risorse finanziarie necessarie.

Assicurato

La persona fisica il cui interesse è protetto dall'**Assicurazione**.

Assicurazione

Insieme di garanzie prestate all'**Assicurato** tramite il **Contratto**.

B

Bagaglio

I capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l'igiene personale, il materiale fotocineottico e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l'**Assicurato** porta con sé in **Viaggio**.

C

Centrale Operativa

Componente della **Struttura Organizzativa** che organizza ed eroga i servizi e le **Prestazioni** della Sezione **Assistenza**.

Cliente

È il soggetto, persona fisica, che stipula il **Contratto**, assume gli obblighi relativi, paga il **Prezzo**. È il soggetto che la legge definisce **Contraente**.

Compagnia

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A..

Compagno di Viaggio

La persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela con l'**Assicurato** che ha subito l'**Evento**, risulta regolarmente iscritto al medesimo **Viaggio** dell'**Assicurato** e indicata nel **Modulo di Polizza**.

Contraente

V. definizione di **Cliente**.

Contratto di Assicurazione (o Contratto)

Il presente **contratto**, comprensivo dei suoi allegati.

D

Danno Liquidabile

Danno determinato in base a tutte le previsioni contrattuali, entro la **Somma Assicurata** o il limite di **Indennizzo** previsto, senza tenere conto di eventuali scoperti e **franchigie** eventualmente applicabili.

Day hospital

Il **Ricovero** non comportante pernottamento, ma documentata da cartella clinica, presso una struttura sanitaria autorizzata avente posti letto dedicati al **Ricovero**.

Destinazione

L'elenco dei singoli Paesi per fascia di **destinazione** è consultabile nell'appendice del presente **Contratto**.

Domicilio

Il luogo in Italia dove l'**Assicurato** ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

E

Embargo

È una sanzione economica e commerciale destinata a vietare o limitare il commercio di beni, tecnologie e servizi con i Paesi sanzionati.

Estero

Tutti i Paesi del mondo, esclusa l'Italia.

Evento

L'accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più **Sinistri**.

F

Familiare

La persona legata da vincolo di parentela con l'**Assicurato** (coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e da persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.

Franchigia

Somma, stabilita contrattualmente, che viene dedotta dall'ammontare del Danno Indennizzabile e che rimane a carico dell'**Assicurato**.

Furto

Il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale.

I

Incendio

Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi ed autopropagarsi.

Indennizzo / Rimborso

La somma dovuta dalla **Compagnia** all'**Assicurato** in caso di **Sinistro**.

Infortunio

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili.

Istituto di Cura

L'istituto universitario, ospedale, casa di cura, **Day hospital**, poliambulatorio diagnostico e/o terapeutico, regolarmente autorizzati per diagnosi e cure. Non sono convenzionalmente considerate strutture sanitarie per diagnosi e cure: gli stabilimenti termali, quelle con finalità prevalentemente dietologiche, per il benessere della persona, riabilitative, per convalescenza, lungo **Ricovero** o soggiorni, le strutture per anziani.

M

Malattia

Ogni alterazione dello stato di salute dell'**Assicurato** non dipendente da **Infortunio**.

Medicinali

Sono considerati tali quelli che risultano descritti sull'Annuario Italiano dei Medicamenti. Quindi non sono tali i prodotti parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici, ecc., anche se prescritti da un medico.

Modulo di Polizza

È la parte del **Contratto** che viene sottoscritta dal **Cliente** e dalla **Compagnia** e che riporta i dati variabili del **Contratto**.

P

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

Prestazione di Assistenza

L'aiuto che la **Compagnia** mette a disposizione dell'**Assicurato** quando, in conseguenza di un **evento** fortuito, si trova in una situazione di difficoltà che richiede un intervento immediato.

Prezzo

Il costo della copertura assicurativa dovuto dal **Cliente** alla **Compagnia**. La legge lo definisce premio.

R

Rapina

Il reato previsto all'Art. 628 del Codice Penale.

Ricovero

La permanenza in **Istituti Di Cura**, regolarmente autorizzati per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera, che contempli almeno un pernottamento, ovvero la permanenza diurna in **Day hospital**.

Rischio

La probabilità che si verifichi il **Sinistro**.

Rivalsa

La facoltà della **Compagnia** che corrisponde l'**Indennizzo** di sostituirsi all'**Assicurato** nei diritti verso il terzo responsabile, nel caso in cui il danno dipende da illecito di un terzo.

S

Sanzioni Internazionali

Normativa relativa alle misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica e finanziaria adottate dall'Unione Europea (UE) o dai singoli Stati Membri, o da altri Paesi al di fuori dell'UE (incluso gli Stati Uniti d'America).

Scippo

Furto di cose consumato strappandole di mano o di dosso alla persona.

Sinistro

Il verificarsi del fatto per il quale è prestata la garanzia assicurativa e da cui è derivato un danno.

Somma Assicurata

L'importo che rappresenta il massimo esborso della **Compagnia** in relazione alle garanzie prestate.

Struttura Organizzativa

La struttura destinata all'attività di gestione dei **Sinistri** del ramo **Assistenza**.

T

Tentativo di Mediazione

Normativa disciplinata dall'art. 5 D. Lgs. 28/10.

V

Viaggio

Il **viaggio**, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo **contratto** o documento di **viaggio**.

B - Presentazione

1 Quadro generale

1.1 Tipo di Contratto

Con il presente **Contratto** la **Compagnia**, in caso di **Viaggi** effettuati dall'**Assicurato** per qualunque scopo ad esempio a scopo turistico, di studio o d'affari, fornisce **Prestazione** di **Assistenza** medica, offre il pagamento o il **Rimborso** delle spese mediche e indennizza il **Cliente** per i danni o ritardi subiti dal suo **Bagaglio**.

Le garanzie sono operanti:

- se il **Cliente** è una persona fisica,
- per la **Destinazione** e **Somma Assicurata** indicati nel **Modulo di Polizza**.

La **Compagnia** declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle **Prestazioni di Assistenza**, se dovuti a causa di forza maggiore, dovute all'intervento delle Autorità del Paese in cui è prestata l'assistenza ovvero a fatti non imputabili alla **Compagnia**.

1.2 Coperture Prestate

La **Compagnia**, fornisce le garanzie specificate nelle seguenti sezioni:

- **Assistenza** medica in **Viaggio** (🔗 art. 2)
- Spese mediche in **Viaggio** (🔗 art. 3)
- **Bagaglio** (🔗 art. 4)

1.3 Condizioni di assicurabilità

La **Compagnia** assicura le persone:

- domiciliate in Italia
- con una età massima di 75 anni

1.4 Limiti di sottoscrizione

Il **Contratto** può essere sottoscritto se sono rispettate le seguenti condizioni:

- Non è consentita la stipula di più **contratti** della **Compagnia** a garanzia del medesimo **Rischio**, al fine di elevare i capitali assicurati o prolungare la durata delle coperture.
- Essendo il **Prezzo** determinato dalla **Destinazione**, se sono previste **Destinazioni** intermedie del **Viaggio**, il **Contratto** deve obbligatoriamente essere emesso per la **Destinazione** appartenente alla fascia più elevata, da individuare mediante l'utilizzo delle tabelle di cui all'Allegato 1 del presente **Contratto**. Non devono essere considerate nella determinazione della **Destinazione**, invece, le tappe di tratte di transito.
- In caso di **Viaggi** con **Destinazione** la Federazione Russa, il **Cliente** deve contattare l'Ambasciata o il Consolato prima della sottoscrizione del **Contratto**. Infatti, la validità del presente **Contratto** ai fini del rilascio del visto per i **Viaggi** con **Destinazione** Federazione Russa può essere soggetta a variazioni, anche temporanee, determinate dalle autorità diplomatiche competenti.

1.5 Estensione territoriale

Le garanzie sono attive nella **Destinazione** prescelta e indicata nel **Modulo di Polizza**, nonché per tutte le tappe del **Viaggio**, anche se intermedie.

1.6 Esclusioni comuni a tutte le sezioni

La copertura non è operante in caso di:

- a) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere;
- b) causati da Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- c) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, slavine, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura;
- d) inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
- e) spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, montagna o deserto;
- f) dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- g) suicidio o tentato suicidio.

La Compagnia non è tenuta ad eseguire le proprie obbligazioni se questo la espone ad una qualsiasi sanzione o restrizione imposte da una risoluzione delle Nazioni Unite o sanzioni, leggi o Embarghi commerciali ed economici dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.



Prodotto in Sintesi

PRODOTTO PROTEZIONE VACANZA



Assistenza medica in Viaggio



Spese mediche in Viaggio



Bagaglio

C - Oggetto del Contratto

2 Sezione Assistenza medica in Viaggio



PREMESSA

La **Compagnia** fornisce le **Prestazioni di Assistenza** tramite la **Struttura Organizzativa** di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Roma Via Carlo Pesenti, 121 – 00156 Roma. **In caso di Sinistro l'Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Centrale Operativa** che è a disposizione **dal lunedì alla domenica - 24 ore su 24** – ai seguenti recapiti:

Inter Partner Assistenza S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Numero verde 800 48 96 78 (numero verde dall'Italia)

Tel. +39 06 42 11 52 34 (dall'**Estero**)

2.1 Prestazioni assicurate

La **Compagnia**, in caso di **Malattia** o **Infortunio** dell'**Assicurato** in **Viaggio**, tramite la **Centrale Operativa**, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti **Prestazioni di Assistenza**:

Articolo	Prestazione
🔍 2.1.1	Consulto medico telefonico
🔍 2.1.2	Invio di un medico o di un'ambulanza in caso di urgenza
🔍 2.1.3	Segnalazione di un medico specialista
🔍 2.1.4	Trasferimento - Rientro sanitario
🔍 2.1.5	Invio medicinali urgenti
🔍 2.1.6	Viaggio di un Familiare in caso di ricovero
🔍 2.1.7	Prolungamento del soggiorno
🔍 2.1.8	Rientro dell' Assicurato convalescente al proprio Domicilio
🔍 2.1.9	Rientro degli altri assicurati
🔍 2.1.10	Rientro della salma
🔍 2.1.11	Rientro anticipato
🔍 2.1.12	Anticipo spese di prima necessità in caso di Furto, Scippo, Rapina o smarrimento dei mezzi di pagamento
🔍 2.1.13	Protezione carte di credito
🔍 2.1.14	Rientro dei minori assicurati
🔍 2.1.15	Interprete a disposizione
🔍 2.1.16	Anticipo spese assistenza legale
🔍 2.1.17	Anticipo cauzione penale
🔍 2.1.18	Traduzione della cartella clinica

Si applicano in ogni caso per le singole coperture **le limitazioni previste nella Tabella Riassuntiva delle Somme Assicurate**, di cui all'art. 2.2.

2.1.1 Consulto medico telefonico

La **Centrale Operativa** è a disposizione dell'**Assicurato** per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza improvvisa durante il **Viaggio**.

2.1.2 Invio di un medico o di un'ambulanza in caso di urgenza (garanzia valida in Italia)

Se il servizio medico della **Centrale Operativa** giudica necessaria e non rinviabile una visita medica dell'**Assicurato**, la **Centrale Operativa** invierà un medico generico convenzionato sul posto, o se non è immediatamente disponibile

un medico, organizza il trasferimento in ambulanza dell'**Assicurato** presso il centro di primo soccorso più vicino.

La **Prestazione di Assistenza viene fornita solo in Italia**, i relativi costi sono a carico della **Compagnia**.

In caso di emergenza la Centrale Operativa non può in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.

2.1.3 Segnalazione di un medico specialista (garanzia valida all'Estero)

Se, in seguito al Consulto Medico Telefonico, durante il **Viaggio** l'**Assicurato** deve sottoporsi ad una visita specialistica, la **Centrale Operativa** segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'**Assicurato**.

La Prestazione di Assistenza viene fornita solo all'estero.

2.1.4 Trasferimento – Rientro sanitario

Se il servizio medico della **Centrale Operativa** consiglia il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante sul posto, la **Centrale Operativa** organizzerà:

- il trasferimento sanitario presso l'**Istituto di Cura** adeguato più vicino;
- il trasferimento dall'**Istituto di Cura** alla **Residenza** dell'**Assicurato**;
- il rimpatrio sanitario in Italia se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;

con la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.

Il trasporto sanitario è effettuato, con tutte le spese a carico della **Compagnia**, utilizzando i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della **Centrale Operativa**.

Tali mezzi potranno essere:

- aereo sanitario, solo ed esclusivamente per il rientro in Italia e solo se il **Sinistro** avviene in Europa;
- aereo di linea, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, dove necessario, vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto.

La presente garanzia non copre:

- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto o comunque non impediscono la continuazione del **Viaggio**;
- le malattie infettive, se il trasporto implica violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'**Assicurato** o, in sua vece dove consentito, i Familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari dell'**Istituto di Cura** presso il quale è ricoverato;

La **Compagnia** ha la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di **Viaggio** non utilizzato per il rientro dell'**Assicurato**.

2.1.5 Invio Medicinali urgenti (garanzia valida all'Estero)

Se, durante il **Viaggio**, l'**Assicurato** necessita di **Medicinali** regolarmente registrati in Italia ma non reperibili sul luogo, né sostituibili con **Medicinali** locali ritenuti equivalenti dal servizio medico della **Centrale Operativa**, la stessa provvede al loro invio con il mezzo più rapido nel rispetto delle norme e delle tempistiche che regolano il trasporto dei **Medicinali**.

La **Compagnia** terrà a proprio carico il costo della spedizione, mentre il costo dei **Medicinali** resta a carico dell'**Assicurato**.

La Prestazione di Assistenza viene fornita solo all'estero.

2.1.6 Viaggio di un Familiare in caso di Ricovero

Se l'**Assicurato**, in **Viaggio** da solo o con minore, viene ricoverato con una prognosi di **Ricovero** superiore a 7 giorni, la **Centrale Operativa** fornisce un biglietto di andata e ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere ad un **Familiare**, che si trova in Italia, di raggiungere l'**Assicurato** ricoverato.

Sono incluse le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) del **Familiare**.

2.1.7 Prolungamento del soggiorno

Se l'**Assicurato** non è in grado di rientrare in Italia alla data stabilita per:

- **Ricovero** con una prognosi di **Ricovero** superiore a 7 giorni;
- **Furto** o smarrimento del passaporto necessario al rientro, certificato dalla denuncia alle Autorità locali;

la **Compagnia** tiene a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) dell'**Assicurato** e dei **Compagni di Viaggio**, se **Assicurati**.

2.1.8 Rientro dell'Assicurato convalescente al proprio Domicilio

Se l'**Assicurato** è dimesso dall'**Istituto di Cura** e non è obiettivamente in grado di rientrare alla propria **Residenza** con il mezzo inizialmente previsto, la **Compagnia** organizza e prende a proprio carico le spese di rientro.

2.1.9 Rientro degli altri Assicurati

Se successivamente alle **Prestazione di Assistenza** "Trasferimento – Rientro Sanitario" o "Rientro dell'**Assicurato** Convalescente al Proprio **Domicilio**", o in caso di decesso dell'**Assicurato**, i **Familiari** e i **Compagni di Viaggio** non sono obiettivamente in grado di rientrare alla propria **Residenza** in Italia con il mezzo inizialmente previsto, la **Centrale Operativa** provvede a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica. **La Prestazione di Assistenza è effettuata se i Familiari e i Compagni di Viaggio sono assicurati.**

La **Compagnia** ha la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di **viaggio** non utilizzati per il rientro.

2.1.10 Rientro della salma

In caso di decesso dell'**Assicurato** durante il **Viaggio**, la **Centrale Operativa** organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. Il trasporto è eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso. La **Compagnia** tiene a proprio carico le spese di trasporto incluse le spese relative alla cerimonia funebre, all'inumazione o alla cremazione. La **Compagnia** tiene a carico anche il costo del biglietto di **Viaggio** di andata e ritorno di un **Familiare** per recarsi sul luogo in cui si è verificato l'**Evento** e le spese di pernottamento della prima notte presso la struttura alberghiera più vicina.

2.1.11 Rientro anticipato

Se l'**Assicurato** in **Viaggio** ha necessità di rientrare al proprio **Domicilio** in Italia prima della data programmata e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, **a causa del decesso o di Ricovero di un Familiare con prognosi superiore a 7 giorni**, la **Centrale Operativa** organizzerà il rientro e prende a proprio carico le relative spese. La garanzia è valida anche per il rientro dei **Familiari** o di un **Compagno di Viaggio**, se **Assicurati**.

2.1.12 Anticipo spese di prima necessità in caso di Furto, Scippo, Rapina o smarrimento dei mezzi di pagamento (garanzia valida all'Estero)

Se l'**Assicurato** deve sostenere, durante il **Viaggio**, spese impreviste di prima necessità (soggiorno in albergo, noleggio veicoli, biglietti di **viaggio**, ristorante, etc.) e si trova nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di **Furto, Rapina, Scippo** o smarrimento dei propri mezzi di pagamento, la **Centrale**

Operativa può anticipare, con pagamento diretto al fornitore, gli importi risultanti dal corrispondente documento fiscale (fattura) entro il limite stabilito. L'**Assicurato** deve far pervenire copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità del luogo. **La garanzia diventerà operante nel momento in cui, in Italia, la Centrale Operativa avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione dell'importo anticipato.** L'**Assicurato** deve comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa.

La Prestazione di Assistenza viene fornita solo all'estero.

La Prestazione di Assistenza non è operante:

- nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Struttura Organizzativa;
- quando l'**Assicurato** non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione dell'importo anticipato, ritenute tali secondo il ragionevole giudizio della Compagnia;
- se i trasferimenti di valuta all'Estero comportano violazione delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel Paese in cui si trova l'**Assicurato**.

2.1.13 Protezione carte di credito (garanzia valida all'Estero)

In caso di **Furto** o smarrimento delle carte di credito dell'**Assicurato** durante il **Viaggio**, la **Centrale Operativa** su richiesta specifica, provvede a mettere in contatto l'**Assicurato** con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco. Resta a carico dell'**Assicurato** il perfezionamento della procedura di blocco, secondo quanto disposto dai singoli istituti emittenti.

La Prestazione di Assistenza viene fornita solo all'estero.

2.1.14 Rientro dei minori assicurati

Se l'**Assicurato** è impossibilitato a prendersi cura dei minori assicurati con lui in **Viaggio a seguito di Ricovero con una prognosi di Ricovero superiore a 5 giorni**, oppure di decesso e non vi sia nessun altro in grado di farlo, la **Centrale Operativa** fornirà ad un **Familiare** un biglietto di andata e ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere allo stesso di raggiungere i minori assicurati e riportarli al **Domicilio** in Italia. La **Compagnia** rimborsa anche:

- l'eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori assicurati;
- le spese per un pernottamento del **Familiare**.

2.1.15 Interprete a disposizione (garanzia valida all'Estero)

Se l'**Assicurato** in **Viaggio** viene ricoverato ed ha difficoltà linguistiche a comunicare con i medici, la **Centrale Operativa** provvede ad inviare un interprete sul posto. La **Compagnia** tiene a carico i costi dell'interprete.

La Prestazione di Assistenza viene fornita solo all'estero.

2.1.16 Anticipo spese assistenza legale (garanzia valida all'Estero)

Se durante il **Viaggio** l'**Assicurato** è arrestato o minacciato di arresto e necessita di assistenza legale, la **Centrale Operativa** mette a disposizione dell'**Assicurato** un legale, nel rispetto delle regolamentazioni locali, e anticipa il pagamento della relativa parcella. L'**Assicurato** deve comunicare la causa della richiesta e l'ammontare della cifra necessaria. **La garanzia diventerà operante nel momento in cui, in Italia, la Centrale Operativa avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione dell'importo anticipato.** L'**Assicurato** deve comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa.

La Prestazione di Assistenza viene fornita solo all'estero.

La Prestazione di Assistenza non è operante:

- nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Compagnia;
- quando l'**Assicurato** non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione dell'importo

anticipato, ritenute tali secondo il ragionevole giudizio della Compagnia;

- nei casi in cui i trasferimenti di valuta all'Estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.

2.1.17 Anticipo cauzione penale (garanzia valida all'Estero)

Se l'Assicurato si trova, durante il **Viaggio**, in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e non può provvedere direttamente a versare la cauzione penale per essere rimesso in libertà, la **Compagnia** può pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale. **La garanzia diventerà operante nel momento in cui, in Italia, la Centrale Operativa avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione dell'importo anticipato.** L'Assicurato deve comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa.

La Prestazione di Assistenza viene fornita solo all'estero.

La Prestazione di Assistenza non è operante:

- nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Compagnia;
- quando l'Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione dell'importo anticipato, ritenute tali secondo il ragionevole giudizio della Compagnia;
- se i trasferimenti di valuta all'Estero comportano violazione delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.

2.1.18 Traduzione della cartella clinica (garanzia valida all'Estero)

Se l'Assicurato necessita della traduzione della propria cartella clinica rilasciata a seguito di **Ricovero** durante il **Viaggio**, potrà richiederne la traduzione in italiano dall'inglese, francese, spagnolo o tedesco. La traduzione avverrà solo con il consenso dell'Assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in Italia sul trattamento dei dati personali.

La Prestazione di Assistenza viene fornita solo all'estero.

2.2 Modalità di erogazione Assistenza medica in Viaggio

L'erogazione delle **Prestazioni di assistenza** seguono regole specifiche, di seguito elencate:

- le **Prestazioni di Assistenza** sono fornite per Evento, indipendentemente dal numero di Assicurati coinvolti, nei limiti delle **Somme Assicurate** e di eventuali sottolimiti;
- le **Prestazioni di Assistenza**, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate tenendo conto dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che la Compagnia ritiene, secondo il proprio ragionevole giudizio, più adeguati agli scopi;
- la Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile di:
 - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle Autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della **Prestazione di Assistenza**;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato o da chi per esso;
- la Compagnia non è tenuta a pagare somme di denaro in sostituzione delle **Prestazioni di Assistenza** dovute.

L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli **eventi** oggetto della presente **Assicurazione** ed esclusivamente nei confronti della **Compagnia**, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di **Contratto**.

2.3 Somme assicurate

Questa sezione prevede le limitazioni riportate nella seguente Tabella di **Massimali**, in cui ad ogni fascia sono associate le diverse **Destinazioni**:

ASSISTENZA MEDICA IN VIAGGIO

Art.	GARANZIE	FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3	FASCIA 4
2.1.6	Viaggio di un Familiare in caso di Ricovero	€ 100 a giorno max 5 giorni	€ 120 per giorno max 5 giorni	€ 150 per giorno max 5 giorni	€ 150 per giorno max 5 giorni
2.1.7	Prolungamento del soggiorno	€ 100 per giorno max 5 giorni	€ 120 per giorno max 5 giorni	€ 150 per giorno max 5 giorni	€ 150 per giorno max 5 giorni
2.1.8	Rientro dell' Assicurato convalescente al proprio Domicilio	€ 1.000	€ 1.500	€ 2.000	€ 2.000
2.1.9	Rientro degli altri Assicurati	€ 1.000	€ 1.500	€ 2.000	€ 2.000
2.1.10	Rientro salma	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
2.1.11	Rientro anticipato	€ 1.000	€ 1.500	€ 2.000	€ 2.000
2.1.12	Anticipo spese di prima necessità in caso di Furto, Scippo, Rapina o smarrimento dei mezzi di pagamento	€ 1.000	€ 1.500	€ 2.000	€ 2.000
2.1.14	Rientro dei minori Assicurati	€ 1.000	€ 1.500	€ 2.000	€ 2.000
2.1.15	Interprete a disposizione	€ 750	€ 1.000	€ 1.500	€ 1.500
2.1.16	Anticipo spese assistenza legale	€ 750	€ 1.000	€ 1.500	€ 1.500
2.1.17	Anticipo cauzione penale	€ 5.000	€ 5.000	€ 10.000	€ 10.000

Per la suddivisione delle **Destinazioni** tra le 4 fasce si veda l'allegato 1.

2.4 Esclusioni

Ad integrazione delle esclusioni comuni riportate all'art. 1.6, le Prestazioni di Assistenza non sono dovute nei seguenti casi:

- a) se l'Assicurato non ha contattato la Centrale Operativa per la preventiva autorizzazione della stessa;
- b) se l'Assicurato (o chi per esso) disattende le indicazioni della Centrale Operativa, cioè richiede di essere dimesso dall'Istituto di Cura presso il quale è ricoverato, contro il parere dei sanitari dell'Istituto di Cura stesso o rifiuta il trasporto/rientro sanitario. In questo ultimo caso la Compagnia sospenderà immediatamente l'assistenza e la copertura delle ulteriori spese mediche maturate dal giorno successivo del rifiuto del trasporto/rientro sanitario in Italia.
- c) pandemia (dichiarata dall'OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile;
- d) Viaggio intrapreso verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
- e) Viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- f) se nel luogo di Destinazione è in essere o viene dichiarata durante il Viaggio una quarantena;
- g) Viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali.

3 Sezione Spese mediche in Viaggio



PREMESSA

La **Compagnia** fornisce le **Prestazioni di Assistenza** tramite la **Struttura Organizzativa** di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Roma Via Carlo Pesenti, 121 – 00156 Roma. **In caso di Sinistro l'Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Centrale Operativa** che è a disposizione **dal lunedì alla domenica - 24 ore su 24** – ai seguenti recapiti:

Inter Partner Assistenza S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Numero verde 800 48 96 78 (numero verde dall'Italia)

Tel. +39 06 42 11 52 34 (dall'**Estero**)

3.1 Prestazioni assicurate

La **Compagnia**, in caso di **Malattia** o **Infortunio** dell'**Assicurato** in **Viaggio**, eroga le seguenti **prestazioni** (nei limiti dei capitali e delle **prestazioni** del luogo dove si è verificato l'**Evento**, se compreso nella **Destinazione** indicata nel **Modulo di Polizza**):

3.1.1 CON PAGAMENTO DIRETTO - Solo se la Centrale Operativa è preventivamente contattata

Se l'**Assicurato** deve sostenere spese mediche o ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non rimandabili, ricevuti sul posto nel corso del **Viaggio**, durante il periodo di validità della garanzia, la **Compagnia** tiene a proprio carico i costi con pagamento diretto da parte della **Centrale Operativa**.

La garanzia sarà prestata fino alla data di dimissioni dall'**Istituto di Cura** o fino al momento in cui l'**Assicurato** sarà ritenuto, a giudizio dei medici della **Compagnia**, in condizioni di essere rimpatriato. La garanzia sarà operante per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di **Ricovero**.

Se la **Compagnia** non può effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempre se autorizzate dalla **Centrale Operativa** che è stata anche in questo caso preventivamente contattata durante il periodo di **Ricovero**. **Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.**

3.1.2 A RIMBORSO - Anche senza preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, entro i sottolimiti indicati sulla tabella all'art. 3.2, dietro presentazione di idonea documentazione sia clinica sia fiscale

La **Compagnia** provvede al **rimborso** delle spese:

- a) di trasporto dal luogo dell'**Evento** al centro medico di pronto soccorso o di primo **Ricovero**,
- b) per visite mediche o farmaceutiche se sostenute a seguito di **prescrizione** medica, accertamenti diagnostici, cure ambulatoriali o di primo **Ricovero** (compreso il **Day hospital**), sostenute in seguito ad **Infortunio** o **Malattia** occorsi in **Viaggio**.
- c) per cure odontoiatriche urgenti durante il **Viaggio**; **prestazione operante esclusivamente all'Esterio**.

3.2 Somme assicurate e Franchigia

Questa sezione prevede le limitazioni riportate nella seguente Tabella di **Somme assicurate**, in cui ad ogni fascia sono associate le diverse **Destinazioni**.

La **Somma assicurata** si intende per Periodo assicurativo e per singolo **Assicurato**.

L'**Indennizzo** / **Rimborso** che, in caso di **Sinistro**, la **Compagnia** corrisponde all'**Assicurato** viene liquidato **previa detrazione di una Franchigia fissa di € 70,00 per Sinistro**.

SPESE MEDICHE IN VIAGGIO

GARANZIE	FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3	FASCIA 4
Somma Assicurata	€ 10.000	€ 50.000	€ 100.000	€ 300.000
Trasporto al centro medico di primo soccorso	€ 2.500	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Visite mediche ambulatoriali, spese farmaceutiche	€ 500	€ 1.000	€ 1.500	€ 1.500
Cure odontoiatriche urgenti all' Esterio	NO	€ 200	€ 500	€ 500

Per la suddivisione delle **Destinazioni** tra le 4 fasce si veda l'allegato 1.

3.3 Esclusioni

Ad integrazione delle esclusioni comuni riportate all'art. 1.6, le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi:

- a) **Malattie che sono l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti all'inizio del Viaggio;**
- b) **se l'Assicurato (o chi per esso) disattende le indicazioni della Centrale Operativa, ossia richiama di essere dimesso dall'Istituto di Cura presso il quale è ricoverato, contro il parere dei sanitari dell'Istituto di Cura stesso; o rifiuta il trasporto/rientro sanitario. In questo ultimo caso la Compagnia sospende**

immediatamente l'assistenza e la copertura delle ulteriori spese mediche maturate dal giorno successivo del rifiuto del trasporto/rientro sanitario in Italia.

c) pandemia (dichiarata dall'OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile;

d) Viaggio intrapreso verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;

e) Viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;

f) se nel luogo di Destinazione è in essere o viene dichiarata durante il Viaggio una quarantena.

g) per le spese conseguenti a:

I. cure riabilitative e prestazioni fisioterapiche;

II. acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;

III. cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure termali e dimagranti, per cure dentarie;

IV. interruzione volontaria della gravidanza;

V. pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti;

VI. qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporta remunerazione diretta o indiretta;

VII. acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto;

VIII. le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a Malattie iniziate in Viaggio;

h) per i Sinistri provocati o dipendenti da:

- parto naturale o con taglio cesareo;
- stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
- dolo dell'Assicurato;
- abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- tentato suicidio o suicidio.

3.4 Disposizioni

L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli **eventi** oggetto della presente **Assicurazione** ed esclusivamente nei confronti della **Compagnia**, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di **Contratto**.

4 Sezione Bagaglio



4.1 Prestazioni assicurate

4.1.1 Furto, Scippo, Rapina, Incendio, mancata riconsegna del Bagaglio

La **Compagnia** corrisponde all'**Assicurato** un importo (**Indennizzo**) per i danni materiali e diretti a lui derivanti da **Furto, Incendio, Rapina, Scippo**, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del **Bagaglio** personale. La garanzia è operante anche per le borse da **viaggio**, le valigie, i passeggini e le carrozzine.

Tutto il materiale foto-cine-ottico (macchina fotografica, videocamera, telecamera, obiettivi, flash, batterie, ecc.), elettrodomestici e ogni altra apparecchiatura elettronica sono considerati cumulativamente quale unico oggetto.

La garanzia copre solo un **Sinistro** durante la validità del **Contratto**.

L'**Indennizzo** che, in caso di **Sinistro**, la **Compagnia** corrisponde all'**Assicurato** viene liquidato previa detrazione di una **Franchigia** fissa di € 50,00 per **Sinistro**.

4.1.2 Ritardata riconsegna del Bagaglio

In seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo), superiore a 8 ore, nella riconsegna del **Bagaglio** registrato da parte del vettore aereo, la **Compagnia** rimborsa, nel limite della **Somma Assicurata**:

- gli acquisti di articoli di prima necessità (abbigliamento e articoli per l'igiene personale);
- noleggio di passeggini e carrozzine.

La garanzia copre solo un **Sinistro** durante la validità del **Contratto**.

La **Compagnia** non rimborsa le spese:

- per ritardata riconsegna del **Bagaglio** sul volo di ritorno al **Domicilio** dell'**Assicurato**;
- sostenute dopo il ricevimento del **Bagaglio**.

4.2 Somma assicurata

Questa sezione prevede le limitazioni riportate nella seguente Tabella di **Somma assicurata**, in cui ad ogni fascia sono associate le diverse **Destinazioni**:

BAGAGLIO

Art.	GARANZIE	FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3	FASCIA 4
4.1.1	Furto, Scippo, Rapina, Incendio , mancata riconsegna	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
	Limite per oggetto	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150
	Limite per le attrezzature per l'infanzia	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150
4.1.2	Ritardata Riconsegna Bagaglio (in seguito a un ritardo superiore a 8 ore) per acquisti di prima necessità	€150	€ 150	€ 150	€ 150

Per la suddivisione delle **Destinazioni** tra le 4 fasce si veda l'allegato 1.

Le Somme Assicurate e gli eventuali sottolimiti previsti per Furto, Scippo, Rapina, Incendio, mancata riconsegna del Bagaglio sono ridotti del 50% nei casi di:

- dimenticanza, incuria, negligenza o smarrimento da parte dell'Assicurato;
- mancanza di idonea documentazione probante il valore del bene da indennizzare.

4.3 Esclusioni

Ad integrazione delle esclusioni comuni riportate all'art. 1.6, sono esclusi dalla garanzia:

- a) computer, telefoni cellulari, lettori multimediali, occhiali da sole, televisori, carica batterie, denaro, pietre preziose, disegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, gioielli, orologi preziosi, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, alimenti, beni deperibili;
- b) i danni agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;
- c) i danni derivanti od imputabili a rotture e danneggiamenti;
- d) i danni verificatisi quando:
 - I. il Bagaglio non è stato riposto nell'apposito bagagliaio del veicolo debitamente chiuso a chiave;
 - II. il veicolo non è stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
 - III. il Furto è avvenuto senza scasso del bagagliaio del veicolo;
 - IV. il Bagaglio si trova a bordo di motoveicoli nonostante riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;
- e) i danni verificatisi durante il soggiorno in campeggio;
- f) i danni di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'Evento, contenente l'elenco dettagliato degli oggetti sottratti o distrutti;
- g) gli apparecchi foto-cine-ottici affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.);
- h) atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico.

4.4 Disposizioni e limitazioni

La **Compagnia** determina l'**Indennizzo** in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del **Sinistro**. In caso di capi di vestiario acquistati durante il **Viaggio**, il **rimborso** verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione.

5 Pagamento del Prezzo

5.1 Modalità di pagamento del Prezzo

L'**Assicurato** può corrispondere il **Prezzo** esclusivamente mediante **Carta** di credito.

6 Durata

Le garanzie sono operanti per la durata indicata nel **Modulo di Polizza**, con un massimo comunque di 28 giorni.

Le garanzie “**Assistenza** medica in **Viaggio**”, “Spese mediche in **Viaggio**” e “**Furto, Scippo, Rapina, Incendio**, mancata riconsegna del **Bagaglio**” finiscono al termine del **Viaggio** stesso, ma comunque non oltre la scadenza del **Contratto**.

La garanzia “Ritardata riconsegna del **Bagaglio**” termina prima dell'ultimo check-in.

D - Il Contratto dalla A alla Z

7 Dichiarazioni del Cliente e dell'Assicurato

7.1 Dichiarazioni sulle caratteristiche del Rischio assicurato

Il **Cliente** e l'**Assicurato** hanno l'obbligo di fornire dichiarazione esatte e non reticenti, evitando di fornire risposte false o inesatte a domande della **Compagnia** o tacere, anche in assenza di esplicita domanda della **Compagnia**, su circostanze rilevanti per la determinazione del **Rischio** e che quindi avrebbero comportato il rifiuto della **Compagnia** a stipulare il **Contratto**, l'applicazione di un **Prezzo** maggiore o di condizioni contrattuali diverse.

Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto delle **Prestazioni assicurate**, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** ai sensi degli articoli 1892,1893,1894 del C.C. In particolare, dichiarazioni inesatte o reticenze, in caso di dolo o colpa grave, sono causa di annullamento del **Contratto**, altrimenti possono consentire il recesso della **Compagnia**.

7.2 Obbligo di aggiornamento delle dichiarazioni

L'**Assicurato** deve comunicare tempestivamente ogni cambiamento delle situazioni descritte nei paragrafi precedenti ed è responsabile di ogni danno causato alla **Compagnia** in caso di mancato adempimento o ritardo.

8 Decorrenza e scadenza

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 00:00 del giorno di decorrenza indicato nel **Modulo di Polizza**, ma solo se il **Prezzo** è stato corrisposto, e cessa dalle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato nel **Modulo di Polizza**.

9 Diritto di ripensamento in caso di vendita a distanza

La tipologia di contratto non prevede la possibilità di ripensamento.

10 Documenti necessari alla conclusione del Contratto

Nel momento della stipulazione del **Contratto**, la **Compagnia** ha la facoltà di richiedere, per la valutazione del **Rischio**, dichiarazioni scritte o documentazione da parte dell'**Assicurato** o del **Cliente**.

11 Assicurazione presso più assicuratori

Se per il medesimo **Rischio** sono contratte separatamente più **assicurazioni** presso diversi assicuratori, l'**Assicurato** deve dare avviso di tutte le **assicurazioni** a ciascun assicuratore.

Se l'**Assicurato** omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'**Indennizzo**. Nel caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli assicuratori conformemente all'art. 1913 del codice civile, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'**Assicurato** può chiedere a ciascun assicuratore l'**Indennizzo** dovuto secondo il rispettivo **contratto**, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione degli **Indennizzi** dovuti secondo i rispettivi **contratti**. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

L'**Assicurato** deve inoltre mettere a disposizione della **Compagnia** tutta la documentazione utile alle indagini e alle verifiche del caso.

12 Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali

La **Compagnia**, in qualità di entità soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A., facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (CA.S.A.), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle **Sanzioni Internazionali** definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad **Embargo** o **Asset Freeze**) volte a contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrate o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d'America (incluso in particolare l'Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.

In osservanza alle direttive di CA.S.A., nessun pagamento può essere effettuato nell'esecuzione del presente **Contratto** assicurativo se tale pagamento viola le suddette misure.

13 Imposte e tasse

Tutte le imposte e tasse relative al **Contratto** sono a carico del **Cliente**.

14 Legge applicabile

Il **Contratto** è regolato dalla legge italiana. Oltre alle previsioni contenute nel **Contratto**, trovano pertanto applicazione anche le norme di legge.

15 Foro competente

Il foro competente per le controversie relative al **Contratto** è quello del luogo di **Residenza** o di **Domicilio** elettivo dell'**Assicurato** o del **Cliente**.

16 Obblighi e diritti derivanti dal Contratto

Il **Contratto** rappresenta l'intero accordo raggiunto tra il **Cliente** e la **Compagnia**. Tutte le modifiche al **Contratto** devono risultare da atto scritto e firmato dalle parti.

17 Forma delle comunicazioni tra le parti

Tutte le comunicazioni fra le parti, per essere valide, dovranno essere effettuate esclusivamente, dove non diversamente previsto, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), anche tramite la filiale della banca distributrice presso la quale è stato sottoscritto e rilasciato il **Contratto**.

18 Surrogazione

La **Compagnia** che ha pagato l'**Indennizzo** è surrogata nei diritti dell'**Assicurato** verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza della somma dovuta.

19 Reclami

Qualora non si ritenga soddisfatto del rapporto contrattuale e/o della gestione dei **sinistri** potrà presentare formale reclamo alla **Compagnia**, anche tramite comunicazione telefax o di posta elettronica, a:

CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.P.A.

Ufficio Reclami

Via Imperia, 35 – 20142 Milano

Fax: 02 88 21 83 313

e-mail: reclami@ca-assicurazioni.it

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami che è tenuto a fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento degli stessi.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancato o parziale accoglimento, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:

IVASS

Servizio Tutela del Consumatore - Divisione Gestione Reclami

Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma

Fax: 06 42 133 745 o 06 42 133 353

Indirizzo e-mail PEC: ivass@pec.ivass.it

compilando l'apposito modello, reso disponibile sul sito dell'IVASS (www.ivass.it), completato con:

- a) nome, cognome e **domicilio** del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo;
- d) copia del reclamo presentato alla **Compagnia** e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- e) ogni documento utile per descrivere interamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo:

- all'IVASS o
- per provare a risolvere la questione in via stragiudiziale, attivare la procedura c.d. FIN-NET, creata appositamente in Europa per la risoluzione delle liti transfrontaliere.

Per attivare la rete FIN-NET è possibile rivolgersi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

Rimane possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e ricorrere ai sistemi conciliativi, se esistenti.

E - Cosa fare in caso di Sinistro

20 Denuncia del Sinistro alla Compagnia

20.1 Recapiti per la denuncia Sinistro – in caso di richiesta di Assistenza medica in Viaggio o Spese mediche in viaggio con pagamento diretto

L'**Assicurato**, o chi agisce in sua vece, deve contattare immediatamente la **Centrale Operativa**, attiva 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, ai seguenti numeri telefonici:

- numero verde 800 489678 (solo dall'Italia),
- oppure sia dall'Italia che dall'**Estero** numero +39 06 42115234

20.2 Recapiti per la denuncia Sinistro – in caso di richiesta di pagamento in contanti

I **Sinistri** devono essere denunciati tramite posta, indirizzando la denuncia a:

Inter Partner Assistance S.A. - Ufficio Sinistri - Casella Postale 20175

Via Eroi di Cefalonia, 00128 Spinaceto - Roma

21 Dettagli del Sinistro

21.1 Modalità e documentazione per la denuncia Sinistro – in caso di richiesta di Assistenza medica in Viaggio o Spese mediche in viaggio con pagamento diretto

L'**Assicurato**, o chi agisce in sua vece, deve comunicare immediatamente alla **Centrale Operativa**:

- dati anagrafici dell'**Assicurato**;
- numero di polizza;
- tipo di intervento richiesto;
- recapito telefonico temporaneo;
- dati dell'Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di **ricovero**, nome del medico che ha preso in cura il paziente);
- recapito di eventuali **Familiari** o accompagnatori dell'**Assicurato**.

21.2 Modalità e documentazione per la denuncia Sinistro – in caso di richiesta di pagamento in contanti

Per ogni richiesta di pagamento in contanti, l'**Assicurato** o chi agisce in sua vece, deve fornire alla **Compagnia**, indipendentemente dalla modalità in cui è avvenuta la denuncia (ovvero in forma scritta), l'insieme dei documenti utili alla gestione del **Sinistro**, fatto salvo quanto previsto nell'art. 2.1.12, ed in particolare:

- numero di polizza;
- quietanza di pagamento del **Viaggio** con l'itinerario;
- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006);
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto corrente **estero**;
- nome del titolare del conto corrente se differente dall'**Assicurato**;
- luogo, giorno ed ora dell'**Evento** e le circostanze e le cause che lo hanno determinato.

21.2.1 Rimborso Spese Mediche

L'**Assicurato**, in aggiunta alla documentazione riportata all'art. 21.2 deve fornire:

- la documentazione medica redatta in loco (cartella clinica, verbale di pronto soccorso, certificato medico riportante la diagnosi) e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale.

21.2.2 Furto, Scippo, Rapina, Incendio del Bagaglio

L'**Assicurato**, in aggiunta alla documentazione riportata all'art. 21.2 deve fornire:

- la denuncia, in originale, presentata alla competente Autorità del luogo dove si è verificato l'**Evento**, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto o incendiato e documentazione o prova di possesso attestante il loro valore al momento dell'**Evento**, marca, modello, data approssimativa di acquisto;
- per il caso di **Furto**, anche la copia del reclamo inviato all'albergatore od al vettore a cui è stato affidato il **Bagaglio** ed eventuale lettera di **rimborso** o di diniego degli stessi.

21.2.3 Ritardata o Mancata riconsegna del Bagaglio da parte del vettore aereo

L'**Assicurato**, in aggiunta alla documentazione riportata all'art. 21.2 deve fornire:

- il rapporto di irregolarità **Bagaglio** (Property Irregularity Report), in copia;
- il biglietto aereo con l'itinerario completo del **Viaggio** e ticket del **Bagaglio**, in copia;
- la risposta del vettore aereo attestante la data e l'ora della tardata riconsegna o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;
- l'elenco dettagliato di quanto non riconsegnato o asportato e documentazione attestante il valore degli oggetti non riconsegnati al momento dell'**Evento**, marca, modello, data approssimativa di acquisto;
- gli scontrini di acquisto dei beni di prima necessità, in originale, con lista dettagliata degli acquisti effettuati;
- la ricevuta di pagamento attestante il noleggio di passeggini o carrozzine, in copia.

22 Richieste di rimborso

Nei soli casi di spese mediche in **Viaggio** a **rimborso** di cui all'art 3.1.2, se l'**Assicurato** non ha contattato la **Centrale Operativa**, ovvero se la **Centrale Operativa** non ha potuto effettuare il pagamento diretto, il **rimborso** viene effettuato su presentazione degli originali della cartella clinica (in caso di **Ricovero** o intervento chirurgico senza **Ricovero**), documentazione medica relativa alle **Prestazioni** garantite dal **Contratto** e degli originali di notule, distinte e ricevute di pagamento debitamente quietanzate. Se l'**Assicurato** ha presentato a terzi la documentazione in originale per ottenere il **rimborso**, la **Compagnia** effettua il pagamento di quanto dovuto dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.

Per le spese sostenute all'Estero, i rimborsi verranno effettuati in Italia, in euro al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

23 Decadenza

Il mancato adempimento agli obblighi previsti in caso di **Sinistro** comporterà la decadenza di ogni diritto all'**Indennizzo** dell'**Assicurato**, trattandosi di omissione volontaria e consapevole agli obblighi normativi previsti negli artt. 1913 - 1914 - 1915 del Codice Civile.

Se l'**Assicurato** si trova nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il **Sinistro** entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge (art. 2952 c.c.).

24 Mediazione

Per qualsiasi controversia inerente al rapporto assicurativo rimane competente l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del **Tentativo di Mediazione** a fini conciliativi di cui al D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il **Tentativo di Mediazione** può svolgersi, con l'assistenza di un avvocato, presso gli Organismi di Mediazione, enti pubblici o privati iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

La richiesta di **Mediazione** dovrà essere inviata, a cura dell'Organismo di Mediazione, presso:

- Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Via Imperia, 35 – 20142 Milano, oppure
- l'indirizzo di posta elettronica ca-assicurazioni@legalmail.it ovvero al numero di fax 02 882183333.

25 Cooperazione

L'**Assicurato** dovrà comunque cooperare in buona fede nella fase di liquidazione, facilitando gli accertamenti che la **Compagnia** decidesse di compiere e sciogliendo dall'eventuale segreto professionale, se necessario, gli incaricati delle relative attività.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del **Sinistro** può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

26 Rinuncia al Diritto di Rivalsa

La **Compagnia** rinuncia, a favore dell'**Assicurato** o dei suoi aventi causa, al diritto di **Rivalsa** previsto dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'**Infortunio** o della **Malattia**.

27 Pagamento dell'Indennizzo

La **Compagnia** provvede al pagamento dell'**Indennizzo** entro 90 giorni dal momento in cui è stata verificata l'operatività della garanzia, è stato valutato il danno ed è stata ricevuta tutta la documentazione necessaria in relazione al **Sinistro**.

28 Valuta di pagamento

Gli **Indennizzi** vengono corrisposti in Italia in euro. Nel caso di spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'euro, il **rimborso** verrà calcolato al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta.

29 Prestazioni non dovute

La **Compagnia** può chiedere all'**Assicurato** il **rimborso** delle spese sostenute in seguito all'effettuazioni di **Prestazioni di Assistenza** che non sono dovute in base a quanto previsto dal **Contratto** o dalla Legge.

F - Allegato 1

Fasce di destinazione del viaggio FASCIA 1

ITALIA

SAN MARINO

STATO DELLA CITTÀ DEL
VATICANO

Fasce di destinazione del viaggio FASCIA 2

ALAND, Isole

CROCIERA EUROPA/
MEDITERRANEO

LETTONIA

PORTOGALLO

ALBANIA

DANIMARCA

LIBIA

REGNO UNITO

ALGERIA

EGITTO

LIECHTENSTEIN

ROMANIA

ANDORRA

ESTONIA

LITUANIA

RUSSA, Federazione

ANTILLE OLANDESI,
Isole

FINLANDIA

LUSSEMBURGO

SERBIA,
Repubblica di

ARGENTINA

FRANCIA

MACEDONIA,
Repubblica di

SLOVACCHIA

AUSTRALIA

GERMANIA

MALTA

SLOVENIA

AUSTRIA

GIBILTERRA

MAN, Isola di

SPAGNA

BELGIO

GRECIA

MAROCCO

SVEZIA

BIELORUSSIA

GUERNSEY

MOLDOVA

SVIZZERA

BOSNIA-ERZEGOVINA

IRLANDA

MONACO

TUNISIA

BULGARIA

ISLANDA

MONTENEGRO

TURCHIA

CECA, Repubblica

ISRAELE

NORVEGIA

UCRAINA

CIPRO

JERSEY, Isole

PAESI BASSI

UNGHERIA

CROAZIA

KOSOVO

POLONIA

**Fasce di destinazione del viaggio
FASCIA 3**

AFGHANISTAN	ECUADOR	LIBERIA	SAINT MAARTEN
ANGOLA	EL SALVADOR	MACAO	SAINT MARTIN
ANGUILLA, Isola	EMIRATI ARABI UNITI	MADAGASCAR	SAINT VINCENT E GRENADINE
ANTIGUA E BARBUDA	ERITREA	MALAWI	SAINT-PIERRE E MIQUELON
ANTILLE FRANCESI	ETIOPIA	MALDIVE	SALOMONE, Isole
ARABIA SAUDITA	FAER OER	MALESIA (Malaysia)	SAMOA
ARMENIA	FIGI	MALI	SÀO TOMÉ E PRINCIPE
AZERBAIGIAN	FILIPPINE	MARSHALL, ISOLE	SENEGAL
BAHAMAS	GABON	MARTINICA	SEYCHELLES
BAHREIN	GAMBIA	MAURITANIA	SIERRA LEONE
BANGLADESH	GEORGIA	MAURITIUS	SINGAPORE
BARBADOS	GHANA	MAYOTTE	SOMALIA
BELIZE	GIAMAICA	MICRONESIA, Stati Federati	SRI LANKA (Ex Ceylon)
BENIN (Ex Dahomey)	SRI LANKA	PAESI BASSI	UNGHERIA
BHUTAN	GIBUTI	MONTSERRAT	SURINAME
BOLIVIA	GIORDANIA	MOZAMBICO	SWAZILAND
BOTSWANA	GRENADA	MYANMAR (Ex Birmania)	SINGAPORE
BRASILE	GUATEMALA	NAMIBIA	THAILANDIA (Tailandia)
BRUNEI	GUINEA	NAURU	TAIWAN (Ex Formosa)
BURKINA FASO (Ex Alto Volta)	SRI LANKA	PAESI BASSI	UNGHERIA

**Fasce di destinazione del viaggio
FASCIA 3**

BURUNDI	GUINEA EQUATORIALE	NICARAGUA	TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE
CAMBOGIA	GUYANA	NIGER	TIMOR ORIENTALE
CAMERUN	GUYANA FRANCESE	NIGERIA	TOGO
CAPO VERDE	HAITI	NUOVA CALEDONIA	TONGA
CENTRAFRICANA, Repubblica	HONDURAS	NUOVA ZELANDA	TRINIDAD E TOBAGO
CIAD	HONG KONG	OMAN	TURK & CAICOS
CILE	INDIA	PAKISTAN	TURKMENISTAN
CINESE, Repubblica Popol.	GAMBIA	MAURITANIA	SIERRA LEONE
Repubblica Popol.	INDONESIA	PALAU	TUVALU
COMORE	ISOLE, BES	PANAMA	UGANDA
CONGO, Repubblica Democ. del (Ex Zaire)	ISOLE, CAYMAN	PAPUA NUOVA GUINEA	URUGUAY
CONGO, Repubblica Democ. del	KAZAKHSTAN	PARAGUAY	UZBEKISTAN
COREA DEL SUD, Repubblica di	KENYA	PERÙ	VANUATU
COSTA D'AVORIO	KIRGHIZISTAN	POLINESIA	VIETNAM
COSTA RICA	KIRIBATI	QATAR	YEMEN
CROCIERA MONDO	KUWAIT	RIUNIONE	ZAMBIA
CUBA	LAOS	RUANDA	ZIMBABWE (Ex Rhodesia)
DOMINICA	LESOTHO	SAINT KITTS E NEVIS	
DOMINICANA, Repubblica (Santo Domingo)	LIBANO	SAINT LUCIA	

Fasce di destinazione del viaggio FASCIA 4

BERMUDA	CROCIERA USA Crociera Stati Uniti	PORTO RICO	SUDAN DEL SUD
CANADA	IRAN, Repubblica Islamica del	SIRIA	VENEZUELA
COLOMBIA	IRAQ	STATI UNITI D'AMERICA	VERGINI AMERICANE, Isole
COREA DEL NORD, Repubblica Popol. Democ. della	MESSICO	SUDAN	VERGINI BRITANNICHE, Isole

CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A.

Sede Legale - Via Imperia 35 - 20142 - Milano

I nostri specialisti sono a Sua disposizione per qualunque informazione e La potranno aiutare in qualsiasi momento. Potrà facilmente raggiungerli ai seguenti recapiti:

PER **DENUNCIARE** O AVERE **INFORMAZIONI** SU UN **SINISTRO**

Inter Partner Assistenza S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Numero verde 800 48 96 78 (numero verde dall'Italia)

Tel. +39 06 42 11 52 34 (dall'**Estero**)

dal lunedì alla domenica - 24 ore su 24

I **Sinistri** possono essere denunciati tramite posta, indirizzando la denuncia a:

Inter Partner Assistance S.A. - Ufficio Sinistri - Casella Postale 20175

Via Eroi di Cefalonia, 00128 Spinaceto - Roma

PER CHIEDERE **ASSISTENZA**

Inter Partner Assistenza S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Numero verde 800 48 96 78 (numero verde dall'Italia)

Tel. +39 06 42 11 52 34 (dall'**Estero**)

dal lunedì alla domenica - 24 ore su 24

PER **VARIAZIONI**, **INFORMAZIONI** E **COMUNICAZIONI** RELATIVE A **CONTRATTI IN ESSERE**

Inter Partner Assistenza S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Numero verde 800 48 96 78 (numero verde dall'Italia)

Tel. +39 06 42 11 52 34 (dall'**Estero**)

PER **RECLAMI** RIGUARDANTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE O LA GESTIONE DEI **SINISTRI**

UFFICIO RECLAMI

Via Imperia 35 – 20142 Milano

Fax: +39 02 88 21 83 313

mail: reclami@ca-assicurazioni.it

In caso di insoddisfazione dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine di 45 giorni, potrai rivolgerti all'IVASS, Servizio Tutela dei Consumatori, Via del Quirinale 21, 00187 Roma - www.ivass.it.

PER **SUPPORTO TECNICO**

ai fini del corretto accesso all'**AREA CLIENTI** del sito e/o alla **APP "ClicCAAcì"**, nonché alla rispettiva navigazione, potete compilare il form disponibile nell'area riservata del nostro sito

PER **INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

mail: info@ca-assicurazioni.it - mail PEC: info.ca-assicurazioni@legalmail.it

ATTENZIONE: questi indirizzi mail possono essere utilizzati solo per **INFORMAZIONI di CARATTERE GENERALE; NON SONO VALIDI per comunicazioni relative a contratti già in essere, per impartire disposizioni e per denunciare Sinistri**: in tali casi si deve contattare gli Uffici dedicati sopra indicati o in alternativa il Gestore della Filiale.



Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.
Via Imperia, 35 – 20142 Milano MI

E: info@ca-assicurazioni.it
<http://www.ca-assicurazioni.it>